

#### V - Copertura del rischio di guerra -

Il Direttore Generale informa che il 30 corr. è stata tenuta presso il Ministero delle Corporazioni una riunione di attuari dell'Istituto e delle principali Compagnie per esaminare la possibilità di coprire il rischio di guerra, limitatamente alle operazioni militari coloniali, con effetto immediato, cioè rinunciando alla clausola di antidiurata della polizza, che è presto a poco eguale per tutte le Compagnie.

In tale riunione fu proposto il seguente testo di clausola da adottare nelle circostanze attuali:

"In deroga a quanto stabilito all'art. ecc., delle condizioni generali, l'Istituto (o la Compagnia) rinuncia alla clausola di antidiurata della polizza e copre con effetto immediato ogni rischio di morte dipendente da servizio militare coloniale, anche se volontario, verso il soprapremio annuo dell'1% del capitale assicurato sino a complessive L. 30.000. Il capitale eccedente potrà pure essere coperto di assicurazione pel caso previsto nel precedente comma, verso il soprapremio del 2% sino a complessive L. 150 mila ed in misura da stabilirsi